**Determina N. 3042 del 30/10/2015**

Oggetto: Istanza di modifica ed integrazione autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, effettuata dalla Societa' Fra Mel Tex di Torrebruno Luigi, per l'impianto di gestione di rifiuti tessili (indumenti usati), presso l'immobile ubicato nel Comune di Prato Via Perlasca n.7

IL DIRETTORE

Richiamata la vigente disciplina statale e della Regione Toscana in materia di smaltimento di rifiuti e, in particolare, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la L.R. n°25/98 e le successive disposizioni nazionali e regionali legislative, regolamentari e di attuazione;

visto l'art. 208 comma 19 dove è stabilito che le procedure di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;

richiamata la determinazione n. 534 del 25/02/2015 rilasciata dalla Provincia di Prato a favore della FRA MEL TEX di Torrebruno Luigi, quale provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti tessili (indumenti usati) presso Via Perlasca n. 7 a Prato;

vista la domanda modifica impianto di recupero rifiuti effettuata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per impianto di recupero rifiuti tessili (indumenti usati) ubicato in via Perlasca n. 7 a Prato, presentata dalla FRA MEL TEX di Torrebruno Luigi (protocollo presentazione PG n. 67088 del 4.05.2015, invio SUAP con nota del 6.05.2015) e acquisita agli atti del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato in data 8.05.2015 (prot.prov. 13035);

preso atto della seguente documentazione depositata a corredo dell'istanza:

Relazione tecnica descrittiva;

Relazione vincoli;

Dichiarazione di non assoggettabilità a VIA;


Istanza di valutazione del progetto da parte del Comando dei vigili del fuoco di Prato;

Schema di calcolo della fideiussione;

considerato l'esito della riunione della Conferenza dei servizi convocata ai sensi della L.241/1990, tenutasi in data 26 Giugno 2015, come da verbale depositato agli atti, nell'ambito della quale è emersa una sospensione del procedimento in attesa di integrazioni;

dato atto del parere arpat rilasciato con nota del 4.06.2015 allegato al verbale della riunione della Conferenza dei servizi del 26 Giugno 2015;

considerata la nota del 26.06.2015 prot.prov. 17293 con cui il Servizio Ambiente e Energia informava l'Azienda USL n. 4 e il Comune di Prato Servizio Ambiente dell'esito della riunione della Conferenza dei servizi (trasmettendo il verbale sopra richiamato) e allo stesso tempo chiedeva al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il parere di competenza;



viste le integrazioni depositate dalla ditta a mezzo pec pervenute in data 8.05.2015 (prot.prov. 13035), acquisite dal SUAP con protocollo Gen. 10358 del 13.07.2015 (nota di invio suap del 13.07.2015 protocollo PAM 199);

preso atto della nota del 29.07.2015 prot.prov. 19806, indirizzata all'Azienda USL n. 4 (Dipartimento della Prevenzione), ARPAT e Comune di Prato (Servizio Ambiente), con cui il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato chiedeva il parere considerate le suddette integrazioni;

dato atto della nota di convocazione alla Conferenza dei servizi avente protocollo 20022 del 31.07.2015, emessa in quanto richiesta da ARPAT e convocata per il giorno 10 Settembre 2015;

considerato l'esito della riunione della Conferenza dei servizi convocata ai sensi della L.241/1990, tenutasi in data 10 Settembre 2015, come da verbale depositato agli atti, nell'ambito della quale i presenti hanno ritenuto di dover chiedere ulteriori chiarimenti alla ditta prima del rilascio del provvedimento di modifica ed integrazione dell'autorizzazione;

dato atto che, in sede di riunione della Conferenza dei servizi è stata comunicata alla ditta la necessità di informare della modifica richiesta con particolare riferimento alle modalità di igienizzazione, anche l'Azienda USL n. 4 per gli aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori (Medicina del Lavoro);

preso atto della nota del 11.09.2015 (prot.prov. 22120) con cui ancora una volta il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato informava il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l'Azienda USL n. 4 (Dipartimento della Prevenzione) e il Comune (Servizio Ambiente) dell'esito della riunione della Conferenza dei servizi del 10 Settembre 2015;

visto il parere favorevole con prescrizioni dei Vigili del Fuoco, trasmesso dal SUAP con nota del 21.07.2015, acquisito agli atti della Provincia di Prato in data 17.09.2015 con protocollo 22484;

considerate le integrazioni richieste dalla Conferenza dei servizi, inerenti l'igienizzazione, depositate dalla ditta in data 17.09.2015 (prot.prov. 22478);


preso atto del parere favorevole con prescrizioni di ARPAT datato 8.10.2015 depositato agli atti, adeguato successivamente a mezzo mail;

tenuto conto della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto in considerazione di quanto sopra che non vi siano motivi ostativi alla modifica ed integrazione, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 534 del 25/02/2015 a favore della Fra Mel Tex di Torrebruno Luigi per l'impianto ubicato in via Perlasca n. 7, alle condizioni emerse in sede di Conferenza dei servizi e indicate nei pareri degli Enti che si sono espressi nell'ambito del procedimento amministrativo;


considerato che il presente provvedimento, per sua natura non è soggetto al parere di regolarità contabile;

DETERMINA



- 1) di prendere atto** della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di modificare ed integrare**, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione (determinazione n. 534 del 25/02/2015) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, a favore della ditta Fra Mel Tex di Torrebruno Luigi, avente sede legale nel Comune di Torre del Greco, Provincia di Napoli, via Diego Colamarino I Traversa nc 2, CAP 80053, per l'impianto di recupero rifiuti tessili (indumenti usati) ubicato a Prato in via Perlasca n. 7, come descritto in Allegato parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di prescrivere quanto indicato** nell'Allegato parte integrante al presente provvedimento;
- 4) di stabilire che restano valide le prescrizioni di cui alla determinazione n. 534 del 25/02/2015** laddove non in contrasto con il presente provvedimento (a tal proposito si richiama, in particolare, l'attenzione alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco);
- 5) di ricordare che:**
 - ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all'atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione;
 - l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 ha validità per 10 anni dalla data di emanazione della determinazione n. 534 del 25/02/2015 e quindi fino al 25/02/2025. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza, la ditta dovrà presentare apposita domanda di rinnovo alla Provincia di Prato ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 ;
- 6) di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta in oggetto, inviandone copia per opportuna conoscenza all'U.S.L. n°4 Dipartimento Prevenzione, al Dipartimento Arpat di Prato, alla sede centrale ARPAT e al Comune di Prato;
- 7) di individuare** quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il la dottoressa Vittoria Giacomelli del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato;
- 8) di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia di Prato.

Il Direttore
dell'Area Tutela e Valorizzazione
dell'Ambiente, Pianificazione Territoriale,
Trasporto e Infrastrutture
Ing. Antonio De Crescenzo


**ALLEGATO TECNICO**

La ditta può gestire i rifiuti con i relativi quantitativi massimi come descritto in tabella.

| Elenco rifiuti (codici CER) | Tipologia di attività di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 | Quantità massime che possono essere gestite |
|--|---|---|
| x CER 200110 (abbigliamento) x CER 200111 (prodotti tessili). | R13/R12/R3 | - Stoccaggio istantaneo massimo fino a 60 T. - Qualora venga effettuata attività R13/R3 (quindi ciclo completo con selezione e igienizzazione previsto dal DM 5 Febbraio 1998) non possono essere superate le 10 T/g. - L'attività R13/R12 è considerato anche l'eventuale ciclo completo con selezione e igienizzazione (R3) potrà essere effettuata fino al massimo quantitativo di 10.000 T/anno |
| <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il trattamento R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11) ossia l'attività di "spacchettamento" degli imballaggi in ingresso e di controllo della eventuale presenza di rifiuti incompatibili ai fini della loro separazione, è finalizzato ad ottimizzare il rifiuto in uscita è quindi strettamente correlata allo stoccaggio (R13).- Le quantità massime in <i>Messa in riserva (R13)</i> possono essere sottoposte complessivamente anche a (R12).- il trattamento R3 (<i>Riciclaggio / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi..</i>) ossia l'attività di <i>selezione e igienizzazione</i> prevista dal DM 5 Febbraio 1998, finalizzata all'ottenimento delle materie prime seconde (materiale che cessa la qualifica di rifiuto) può essere effettuata per un quantitativo non superiore a 10 T/g del rifiuto stoccato in ingresso (R13).- Lo stoccaggio istantaneo (capacità dell'impianto) è corrispondente allo stoccaggio giornaliero (T/g). | | |

Ulteriori prescrizioni:**PROVENIENZA, GESTIONE e ULTERIORE DESTINAZIONE DEI RIFIUTI.**

- I rifiuti, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, devono provenire esclusivamente dal territorio nazionale, ovvero direttamente dalle raccolte differenziate del territorio italiano oppure da impianti di gestione rifiuti (autorizzati sia ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 che in comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06), pertanto la ditta è tenuta, in via preventiva, ad effettuare le verifiche necessarie in modo da escludere il fatto che i carichi di rifiuti provenienti da impianti di recupero e/ o trattamento ubicati sul territorio nazionale siano costituiti da rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata di paesi UE/OCSE e/o paesi extra UE/OCSE.
- Nel caso venga meno la certezza della provenienza italiana del rifiuto, la ditta è tenuta ad effettuare una gestione dei rifiuti in ingresso al proprio impianto sulla base di quanto stabilito con il Reg. CE 1013/2006.
- Nel caso di conferimento di rifiuti da parte di ditta che effettua la propria attività in comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 (procedura semplificata) la Frameltex dovrà effettuare il ciclo completo e quindi anche l'igienizzazione ai fini dell'ottenimento della materia prima seconda (materiale che cessa la qualifica di rifiuto).




- Nel rispetto di quanto stabilito sopra, la FRA MEL TEX può procedere quindi al trattamento e recupero degli abiti usati e degli altri prodotti tessili con le modalità di seguito descritte:

- selezione ed igienizzazione (R3) nel rispetto del limite richiesto ed autorizzato, pari ad valore inferiore alle 10 t/giorno, al fine di ottenere un materiale che cessa la qualifica di rifiuto e quindi conforme a quanto indicato per la tipologia 8.9 del DM 5 Febbraio 1998 in relazione all'attività di recupero contemplata al punto 8.9.3 del DM 5.02.1998 sia al caso a) con destinazione in cicli di consumo, che al caso b) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile. Nel caso a) devono essere rispettati i limiti di carica aerobica mesofila, streptococchi fecali e salmonelle ivi previste. Nel caso b) le materie prime prodotte devono essere conformi alle specifiche della CCIAA di Milano e Firenze;
- trattamento R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11" e/o di messa in riserva R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo di produzione)".
- Nel caso di gestione dei rifiuti in R12/R13, il materiale recuperato è da identificarsi sempre come rifiuto e come tale dovrà essere destinato ad altri impianti di recupero che procederanno ad effettuare le effettive operazioni di trattamento e recupero degli indumenti usati (R3), ciò in forza di quanto già stabilito nella determinazione n. 534 del 25/02/2015 e di quanto dichiarato dalla ditta stessa.
- Nel caso in cui invece il materiale recuperato da attività R12/R13 (da identificarsi come rifiuto) sia destinato all'esportazione, il conferimento dello stesso deve rispettare quanto stabilito con il Reg. CE 1013/2006, in quanto trattasi di "spedizione transfrontaliera di rifiuti".

Ulteriori prescrizioni come da parere dei Vigili del Fuoco depositato agli atti:

- la zona uffici dovrà costituire un compartimento antincendio rispetto ai locali di lavorazione e deposito, con strutture aventi caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco almeno REI 120. Stesse caratteristiche prestazionali devono essere assicurate alla parete di separazione tra l'attività in argomento e le attigue non pertinenti;
- il lay-out dell'attività deve garantire che i percorsi d'esodo per raggiungere l'uscita più vicina, in conformità a quanto previsto dal DM 10.03.98, siano evidenziati da segnaletica a pavimento ai sensi del punto 3.8 del sopra citato decreto;
- per l'installazione di un impianto fotovoltaico dovranno essere rispettate le misure di sicurezza previste dalla Lett. Circ. del 7.02.2012 prot. 1324 e s.m.i.
- Si rammenta che durante l'esercizio dell'attività, dovrà essere assicurata la presenza di un adeguato numero di addetti antincendio.

Allegato tecnico costituito da n. 2 pagine parti integranti del provvedimento



PROPOSTA TECNICA

La ditta Fra Mel Tex ha effettuato domanda di modifica dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Prato con determinazione n. 534 del 25/02/2015 per l'impianto di recupero rifiuti tessili di via Perlasca n. 7 a Prato. Con la citata determinazione la ditta è autorizzata all'attività R13/R12 sui CER 200110 (abbigliamento) e CER 200111 (prodotti tessili). Pertanto la ditta effettua oltre allo stoccaggio (R13) mere operazioni preliminari precedenti il vero e proprio recupero (*spacchettamento" degli imballaggi in ingresso e di controllo della eventuale presenza di rifiuti incompatibili ai fini della loro separazione*) (R12) al fine di ottimizzare il rifiuto e renderlo trasportabile e destinabile ad altri impianti di recupero autorizzati.

Attualmente il ciclo di lavoro è il seguente:

- l'attività si può definire di tipo logistico, ossia essenzialmente di stoccaggio: non viene effettuata l'igienizzazione e quindi non viene ricavata materia prima seconda (materiale che cessa la qualifica di rifiuto), ma il materiale ottenuto è sempre un rifiuto destinato ad impianti di recupero finale;
- l'attività di trattamento consiste nello "spacchettamento" degli imballaggi in ingresso e nel controllo della eventuale presenza di rifiuti incompatibili ai fini della loro separazione;
- il successivo confezionamento ed imballaggio viene effettuato esclusivamente a mano.

Con l'istanza di modifica oggetto della presente proposta la ditta, come da Relazione Tecnica depositata in prima istanza, chiede un aumento della quantità massima stoccata all'interno dell'unità immobiliare, da 30 T a 60 T, ricordando che quest'ultimo quantitativo è il massimo consentito da nullaosta dei Vigili del Fuoco. Oltre all'incremento dei rifiuti inteso come stoccaggio istantaneo, la ditta chiede di poter effettuare la selezione e l'igienizzazione e quindi l'attività identificata nell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 con R3. La ditta con l'igienizzazione (che dice di effettuare con ozono) chiede di effettuare il ciclo completo previsto per la tipologia 8.9 di cui al DM 5 Febbraio 1998. La selezione e l'igienizzazione verrebbe effettuata per un quantitativo non superiore alle 10 T/g escludendo in tal modo la necessità effettiva di una procedura di verifica di VIA: l'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e l'allegato B alla L.R. 10/2010, contengono tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Provincia quelli identificati alla voce *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

La ditta precisa che i quantitativi in T/anno rimangono invariati, quindi dichiara che la modifica richiesta non comporta una variazione della fidiussione attualmente in essere.

La ditta presenta una specifica dichiarazione inerente gli adempimenti ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 10/2010 sulla verifica di assoggettabilità a VIA.


Si precisa che la normativa in vigore al momento della istanza oggetto della presente proposta, con riferimento alla eliminazione delle soglie di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e al rinvio alla decisione dell'autorità competente sulla necessità o meno di sottoporre a verifica di VIA un progetto tra quelli indicati all'Allegato IV prima citato, si era evoluta con l'emanazione del DM 52 del 30.03.2015. L'autorità competente quindi si esprime, sulla necessità a mono della procedura di verifica di VIA tenuto conto del DM:

"i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V"

La ditta dichiara che la variante richiesta non è da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA in quanto l'immobile non ricade nel campo di applicazione del DM 52 del 30.03.2015.

Esito riunioni della Conferenza dei servizi

Nella prima riunione della Conferenza dei servizi, tenutasi in data 26 Giugno 2015 emerse una sospensione del procedimento con richiesta di documentazione integrativa che contenesse una descrizione dettagliata



delle modalità di igienizzazione, in quanto la tecnica utilizzata deve essere in grado di portare al rispetto dei limiti previsti dal DM 5 Febbraio 1998 per la tipologia 8.9 in termini di carica aerobica mesofila, streptococchi fecali e salmonelle, nel caso contemplato alla lettera a) dello stesso DM dove viene descritta l'attività di recupero.

Oltre a ciò la Conferenza rilevò, in relazione all'incremento dello stoccaggio giornaliero, fino ad un massimo di 60 T/g, che lo stesso poteva essere accolto solo se ritenuto idoneo dai Vigili del Fuoco che precedentemente si erano espressi positivamente per soli 30 T/g.

In relazione a quest'ultimo aspetto il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato chiese direttamente il parere al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco mettendoli a conoscenza dell'esito della riunione della Conferenza dei servizi.

Con le integrazioni depositate dalla ditta, pervenute in data 8.05.2015, rimasero degli aspetti da chiarire sempre in merito alla igienizzazione, e precisamente, come risulta da verbale depositato agli atti relativo alla riunione del 10 Settembre 2015: *la ditta dichiara di eseguire l'igienizzazione degli indumenti usati con ...apposito macchinario a getto di vapore o a spruzzo contenente ozono, oltre ad utilizzare un macchinario denominato Neutrosan del quale allega le schede tecniche. La ditta allega le schede tecniche del prodotto igienizzante Neutrosan e di un sistema di nebulizzazione denominato Multifoam.*

Pertanto la Conferenza ha ritenuto che la ditta dovesse chiarire l'effettivo processo di igienizzazione degli indumenti usati che intende utilizzare al fine che gli stessi cessino la loro qualifica di rifiuto, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite al punto 8.9.3 dell'Allegato I, sub allegato 1 del DM 5.02.1998. Pertanto la Conferenza stabilì che al fine del rilascio del provvedimento di modifica da parte della Provincia, la ditta avrebbe dovuto presentare una Relazione Integrativa che descrivesse tipologia di igienizzazione, procedura di esecuzione, previsione del quantitativo di prodotto impiegato per tonnellata di rifiuto.

Oltre a quanto sopra la Conferenza chiese alla ditta di informare del procedimento in corso, l'Azienda USL n. 4 per la parte inerente le competenze di Medicina del Lavoro con riferimento particolare all'igienizzazione, al fine di adeguare, laddove necessario, il documento sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

A seguito della riunione della Conferenza, il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato ha provveduto ad informare gli Enti assenti alla riunione dell'esito della stessa trasmettendo il verbale.

Con particolare riferimento all'incremento dei quantitativi, il parere favorevole con prescrizioni dei Vigili del Fuoco, trasmesso dal SUAP con nota del 21.07.2015, fu acquisito agli atti della Provincia di Prato in data 17.09.2015 con protocollo 22484.


Nelle integrazioni pervenute il 17.09.2015, la ditta chiarì i seguenti aspetti:

- per l'esecuzione dell'igienizzazione degli indumenti usati la Fra Mel Tex provvederà a pulire e disinfettare con apposito macchinario denominato Multifoam (nebulizzatore a spruzzo), utilizzando il prodotto Neutrosan (spruzzo di detergente liquido neutro ad ampio spettro di attività);
- le modalità utilizzate (ossia estensione su dei tavoli degli indumenti usati; applicazione del detergente; svolgimento delle analisi previste dal DM del 5/02/1998; trasferimento del prodotto igienizzato all'interno di sacchetti).

Per quanto attiene il quantitativo di prodotto utilizzato per tonnellata di rifiuto la ditta si è riservata di comunicarlo una volta svolte le analisi di carica aerobica mesofila, streptococchi fecali e salmonelle, sopra citate.

ARPAT, tenuto conto delle ultime integrazioni ha espresso il proprio parere con nota datata 8.10.2015 successivamente rettificata in parte via mail. In particolare le prescrizioni che, sulla base di quanto indicato da ARPAT, si ritiene di dover inserire nel provvedimento di autorizzazione sono le seguenti descritte per argomento.

1. IGIENIZZAZIONE INDUMENTI USATI.



la FRA MEL TEX deve indicare, entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il quantitativo di prodotto Neutrosan che verrà impiegato per il trattamento di una tonnellata di indumenti usati al fine di garantire il rispetto dei parametri analitici di cui al punto 8.9.3 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al DM 05/02/98.

PROVENIENZA, GESTIONE e ULTERIORE DESTINAZIONE DEI RIFIUTI.


- I rifiuti, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta, devono provenire esclusivamente dal territorio nazionale, ovvero direttamente dalle raccolte differenziate del territorio italiano oppure da impianti di gestione rifiuti (autorizzati sia ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 che in comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06), pertanto la ditta è tenuta, in via preventiva, ad effettuare le verifiche necessarie in modo da escludere il fatto che i carichi di rifiuti provenienti da impianti di recupero e/o trattamento ubicati sul territorio nazionale siano costituiti da rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata di paesi UE/OCSE e/o paesi extra UE/OCSE.

- Nel caso venga meno la certezza della provenienza italiana del rifiuto, la ditta è tenuta ad effettuare una gestione dei rifiuti in ingresso al proprio impianto sulla base di quanto stabilito con il Reg. CE 1013/2006.

- Nel caso di conferimento di rifiuti da parte di ditta che effettua la propria attività in comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 (procedura semplificata) la Frameltex dovrà effettuare il ciclo completo e quindi anche l'igienizzazione ai fini dell'ottenimento della materia prima seconda (materiale che cessa la qualifica di rifiuto),

- Nel rispetto di quanto stabilito sopra, la FRA MEL TEX può procedere quindi al trattamento e recupero degli abiti usati e degli altri prodotti tessili con le modalità di seguito descritte:

- selezione ed igienizzazione (R3) nel rispetto del limite richiesto ed autorizzato, pari ad valore inferiore alle 10 t/giorno, al fine di ottenere un materiale che cessa la qualifica di rifiuto e quindi conforme a quanto indicato per la tipologia 8.9 del DM 5 Febbraio 1998 in relazione all'attività di recupero contemplata al punto 8.9.3 del DM 5.02.1998 sia al caso a) con destinazione in cicli di consumo, che al caso b) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile. Nel caso a) devono essere rispettati i limiti di carica aerobica mesofila, streptococchi fecali e salmonelle ivi previste. Nel caso b) le materie prime prodotte devono essere conformi alle specifiche della CCIAA di Milano e Firenze
- trattamento R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11" e/o di messa in riserva R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo di produzione)".
- Nel caso di gestione dei rifiuti in R12/R13, il materiale recuperato è da identificarsi sempre come rifiuto e come tale dovrà essere destinato ad altri impianti di recupero che procederanno ad effettuare le effettive operazioni di trattamento e recupero degli indumenti usati (R3), ciò in forza di quanto già stabilito nella determinazione n. 534 del 25/02/2015 e di quanto dichiarato dalla ditta stessa.
- Nel caso in cui invece il materiale recuperato da attività R12/R13 (da identificarsi come rifiuto) sia destinato all'esportazione, il conferimento dello stesso deve rispettare quanto stabilito con il Reg. CE 1013/2006, in quanto trattasi di "spedizione transfrontaliera di rifiuti".



Le suddette prescrizioni sono in linea con le richieste della ditta, che ha depositato a mezzo SUAP una nota esplicativa assunta agli atti del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato in data 23 Ottobre 2015 (prot. prov. 25666).

Proposta

Tutto ciò premesso, considerata l'istanza, gli aspetti emersi in sede di Conferenza dei servizi e i pareri depositati dagli Enti Interessati, nulla osta al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, a favore della ditta Fra Mel Tex di Torrebruno Luigi, avente sede legale nel Comune di Torre del Greco, Provincia di Napoli, via Diego Colamarino I Traversa nc 2, CAP 80053, secondo quanto richiesto dalla ditta (come da documentazione tecnica comprensiva delle integrazioni presentata a corredo dell'istanza citata in premessa) e con le prescrizioni indicate nella presente proposta e nell'Allegato Tecnico.

Il provvedimento rilasciato dalla Provincia dovrà contenere le seguenti disposizioni, oltre alle prescrizioni sopra citate:

Il provvedimento dovrà modificare ed integrare, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione (determinazione n. 534 del 25/02/2015) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, a favore della ditta Fra Mel Tex di Torrebruno Luigi, avente sede legale nel Comune di Torre del Greco, Provincia di Napoli, via Diego Colamarino I Traversa nc 2, CAP 80053, per l'impianto di recupero rifiuti tessili (indumenti usati) ubicato a Prato in via Perlasca n. 7, come descritto in allegato parte integrante dello stesso;

il provvedimento dovrà stabilire che restano valide le prescrizioni di cui alla determinazione n. 534 del 25/02/2015 laddove non in contrasto con illo stesso (a tal proposito si richiama, in particolare, l'attenzione alle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco).

Il provvedimento dovrà ricordare che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario dell'atto può presentare ricorso nei modi di legge avverso all'atto stesso alternativamente al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica dell'autorizzazione;
- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 ha validità per 10 anni dalla data di emanazione della determinazione n. 534 del 25/02/2015 e quindi fino al 25/02/2025. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza, la ditta dovrà presentare apposita domanda di rinnovo alla Provincia di Prato ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 .

Il Funzionario del Servizio Ambiente e Energia della
Provincia di Prato
Dottorssa Vittoria Giacomelli